



Avviso 2/2013

Apprendistato professionalizzante

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per finanziare le attività di formazione dei lavoratori e delle lavoratrici assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra ABI e OO.SS. il 24 aprile 2012 e dell'Accordo sottoscritto tra ANIA e OO.SS. il 14 giugno 2012.
- 1.2. L'Avviso avrà una durata di 12 (dodici) mesi dal **2 maggio 2013**, salvo eventuale proroga o chiusura anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Risorse finanziarie

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di **€ 12.000.000,00** (dodici milioni).
- 2.2. In caso di esaurimento della somma disponibile di cui al punto 2.1 prima della scadenza finale dell'Avviso, sarà resa nota la data di chiusura anticipata del periodo di validità, con le stesse modalità di pubblicizzazione dell'Avviso (pubblicazione nel sito di FBA).

3. I Destinatari delle attività formative

- 3.1. I destinatari delle attività formative del presente Avviso sono:
 - a) le lavoratrici e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, disciplinato dal D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, a seguito dell'Accordo sottoscritto dall'ABI e le OO.SS. il 24 aprile 2012 e dell'Accordo sottoscritto dall'ANIA e le OO.SS. il 14 giugno 2012;
 - b) i dipendenti delle imprese beneficiarie ai quali è assegnato il ruolo di tutor degli apprendisti.
- 3.2. La formazione dei tutor potrà essere finanziata solo se affiancata a percorsi formativi finanziati dedicati agli apprendisti.

4. Importo del finanziamento

- 4.1. Il parametro di finanziamento per la formazione degli apprendisti e dei tutor è stabilito in € 20,00/h per partecipante.
- 4.2. L'importo massimo richiedibile per la formazione di ciascun tutor è pari a € 750,00.
- 4.3. L'importo massimo richiedibile per l'attività di affiancamento svolta da ciascun tutor è di € 1.000,00 annui.
- 4.4. Per ciascuna Impresa Beneficiaria, FBA finanzia un tutor per un minimo di cinque apprendisti.

5. Percorsi formativi e valutazione dell'apprendimento

- 5.1. Per accedere ai finanziamenti, le aziende dovranno seguire le indicazioni contenute nell'Allegato 1 *“Percorsi formativi per l'apprendistato professionalizzante nei settori Assicurativo e Creditizio – Finanziario”*.
- 5.2. L'Allegato 1 contiene la declinazione dei Profili di apprendistato, definiti nell'Accordo sottoscritto tra ABI e OO.SS. il 24 aprile 2012 e nell'Accordo sottoscritto tra ANIA e OO.SS. il 14 giugno 2012, secondo le indicazioni della *Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente* (2008/C 111/01, 23 aprile 2008), riprese nella Legge n. 92/12 del 28 giugno 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e dal D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell'apprendistato).
- 5.3. Le imprese potranno organizzare i contenuti dei percorsi formativi secondo le proprie esigenze organizzative.
- 5.4. Il Fondo, nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell'apprendistato), valuterà l'apprendimento di ciascun apprendista al termine di ogni anno di apprendistato, utilizzando i parametri dell'European Qualifications Framework e comunicando all'impresa le competenze acquisite per l'inserimento nel Libretto Formativo.
- 5.5. Tale valutazione non avrà valore cogente per l'eventuale prosecuzione o non prosecuzione del contratto di apprendistato, in quanto volta a verificare esclusivamente l'apprendimento e non il profilo professionale dell'individuo.

- 5.6. L'effettuazione della sessione annuale di valutazione sarà obbligatoria, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

6. Soggetti Presentatori e Imprese Beneficiarie

- 6.1. I requisiti indispensabili per la presentazione al Fondo della domanda di finanziamento sono:
- a. adesione effettuata entro il **31 dicembre 2012**¹;
 - b. iscrizione negli Albi della Banca d'Italia, dell'IVASS o della CONSOB.
- 6.2. I vincoli al punto 6.1 esistono anche per le imprese beneficiarie.
- 6.3. Possono presentare la domanda di finanziamento i seguenti soggetti:
- a. Singola impresa per i propri dipendenti.
 - b. Impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che per i propri dipendenti, può presentare anche per quelli delle imprese costituenti il Gruppo.
 - c. Impresa facente parte di un Gruppo se espressamente delegata da una o più imprese del Gruppo o dalla Capogruppo. In questo caso può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate in delega.
- 6.4. I Soggetti Presentatori elencati alle lettere b. e c. del punto 6.3 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

7. Gli Attuatori

- 7.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento possono avvalersi di strutture interne alle imprese o al Gruppo d'impresе.
- 7.2. Possono inoltre avvalersi di strutture esterne, di seguito definite Attuatori, purché possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a. Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane.
 - b. Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37.

¹ Le imprese costituite dopo il 31/12/2012 a seguito di operazioni societarie dovranno dimostrare la *continuità d'adesione* al Fondo (Circolare INPS n. 54 del 8/4/2009).

- c. Società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato.
- d. Società di consulenza e formazione con almeno 5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel Piano.

7.3. Un Piano può prevedere più Attuatori.

7.4. Non è prevista la delega a strutture terze.

7.5. Per le attività non formative, i Soggetti Presentatori possono avvalersi di società che non rientrano nei requisiti al punto 7.2.

8. Accordo sindacale

8.1. Per la presentazione delle domande di finanziamento ha valore l'Accordo Nazionale sottoscritto il 16 ottobre 2012 da ABI, ANIA e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

8.2. Come previsto da tale Accordo, le imprese presenteranno un'informativa preventiva e a consuntivo alle rappresentanze dei lavoratori presenti in azienda, appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo, contenente i dettagli quantitativi degli apprendisti coinvolti, comprese le scadenze contrattuali, con riferimento ai profili formativi individuati e la loro dislocazione territoriale.

8.3. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, tale informativa dovrà essere inviata alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo.

8.4. In entrambi i casi, le informative dovranno essere scansionate e caricate nel sistema informatico del Fondo, pena la non finanziabilità delle attività formative.

8.5. Sarà cura delle imprese fornire alle OO.SS. le credenziali di accesso al sistema informatico del Fondo per visionare l'andamento delle attività formative.

9. Inizio e termine delle attività formative

- 9.1. Le imprese potranno iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento².
- 9.2. Le attività formative dovranno terminare entro 36 (trentasei) mesi dalla presentazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

10. Modalità e termini per la presentazione

- 10.1. Le domande di finanziamento saranno presentate esclusivamente on line, accedendo alla sezione "Presenta un Piano" del sito www.fondofba.it, a partire dal **2 maggio 2013**.
- 10.2. Non c'è limite al numero di domande di finanziamento presentabili.

11. Ammissibilità

- 11.1. L'attività di ammissibilità sarà effettuata periodicamente.
- 11.2. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande di finanziamento:
 - a. pervenute secondo la procedura informatica prevista;
 - b. presentate da imprese rientranti nel punto 6.1;
 - c. relative ad imprese beneficiarie rientranti nel punto 6.2;
 - d. alle quali sia allegata l'informativa dell'impresa alle OO.SS. di cui ai punti 8.2 e 8.4.
- 11.3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati, costituisce motivo di esclusione della domanda di finanziamento.
- 11.4. Ai Soggetti Presentatori delle domande di finanziamento non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12. Valutazione

- 12.1. Non è prevista l'attività di valutazione quantitativa e qualitativa delle domande di finanziamento.

² A seguito del nuovo *Regolamento per la concessione di contributi alle imprese per attività di formazione continua* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

13. Procedure per l'attivazione del Finanziamento

- 13.1. Il Fondo comunicherà l'esito delle verifiche di ammissibilità al Soggetto Presentatore e fornirà, qualora la domanda sia ammessa a finanziamento, il testo della Convenzione che dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore o da un Suo Delegato.
- 13.2. Il Soggetto Presentatore dovrà far pervenire la Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento.

14. Ricorsi

- 14.1. In caso di non ammissibilità della domanda di finanziamento, è ammesso il ricorso, da inviare entro il 10° giorno dall'invio della comunicazione di non ammissibilità, al Consiglio di Amministrazione di FBA. Il C.d.A. esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

15. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

- 15.1. Gli obblighi per la gestione e la rendicontazione dei Piani sono precisati nella Convenzione e nel "*Regolamento per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani Formativi*", che costituisce parte integrante del presente Avviso.

16. Monitoraggio e controllo dei Piani

- 16.1. Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del finanziamento, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, secondo le indicazioni riportate nel *Regolamento* relativo al presente Avviso.

17. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

- 17.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione della rendicontazione.
- 17.2. Le imprese potranno inviare il rendiconto al Fondo al termine delle attività oppure annualmente, successivamente all'effettuazione della valutazione di cui ai punti 5.4. e 5.6.

18. Aiuti di Stato

18.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo agli Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

19. Informazioni

19.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: **avviso213@fondofba.it**.

20. Disposizioni finali

20.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei Piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della relativa procedura di ammissibilità ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

21. Altre informazioni

21.1. Il presente Avviso è disponibile on line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

21.2. Ai sensi dell'art. 13 del Testo unico sulla Privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

21.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;

- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Referente delle attività formative comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

21.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Via Tomacelli, 132 - 00186 Roma, e-mail: **privacy@fondofba.it**.

Data di pubblicazione, 25 marzo 2013